



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 5**

Riunione del 26 Settembre 2012

**01.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :
MAZZOLI BIANCA-RIGUTINOVOLLEY ASD –BISACCIONI STEFANO**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Vice Presidente f.f.
- Avv. Claudio Zander – Componente-Relatore
- Avv. Francesca Romana Pettinelli– Componente

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli incolpati:

MAZZOLI BIANCA, per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 17 Statuto e 19 R.A.T., nonché della normativa dettata in materia di vincolo sportivo, ex art. 10bis Statuto FIPAV e 30 R.A.T., preso parte nelle fila dell'ASD Rigutino Volloay alla gara del 30.05.2012, disputata contro il sodalizio Star Volley, nonché ad un torneo internazionale svoltosi in terra di Francia nel successivo mese di giugno, nonostante il parere contrario espresso dal sodalizio di appartenenza Volley 88 Chimera.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere C e J dell'art. 49 Reg. Giur.

RIGUTINO VOLLEY A.S.D., per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 17 Statuto e 2 R.A.T., consentito che l'atleta Mazzoli Bianca, tesserata con il sodalizio G.S. Volley 88 Chimera prendesse parte nelle proprie fila ad una gara del 30.05.2012, disputata contro il sodalizio Star Volley, nonché ad un torneo svoltosi in terra di Francia nel successivo mese di giugno, ben consapevole del rifiuto opposto dal Volley 88 Chimera alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione dell'atleta.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere C e J dell'art. 49 Reg. Giur.

BISACCIONI STEFANO a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55, numero 2, Reg. Giur., per i fatti contestati all'ASD Rigutino Volley del quale è legale rappresentante.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere C e J dell'art. 49 Reg. Giur.



Alla riunione del 26 Settembre erano presenti, per delega di Mazzoli Bianca, Mazzoli Sergio, tesserato allenatore, padre dell'atleta deferita, nonché Bisaccioni Stefano, in proprio e nella qualità di Presidente della Società incolpata Rigutino Volley.

Per la Procura Federale, l'Avv. Spighetti, che si riportava alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedendo, per l'atleta Mazzoli Bianca, la sospensione da ogni attività federale per mesi tre, per la Rigutino Volley ASD, la multa di € 1.000,00, per il Bisaccioni Stefano, la sospensione da ogni attività federale per mesi sei.

Letti gli atti, esaminati i documenti e sentiti l'incolpati, la Commissione Giudicante

OSSERVA

L'odierno procedimento scaturisce dall'esposto di Massimo Gialli, Presidente della G.S. Volley 88 Chimera, sodalizio di appartenenza dell'atleta Mazzoli Bianca, ove si denunciava alla Procura Federale che la suddetta atleta, pur non avendo ottenuto la richiesta autorizzazione partecipava ad un torneo disputatosi in Provenza nella prima settimana di giugno. A sostegno dei fatti narrati nella sua denuncia, il Gialli allegava la richiesta di autorizzazione inoltratagli dal sodalizio Rigutino Volley, la sua risposta negativa per concomitanti impegni sportivi della Volley 88 Chimera, nonché documentazione fotografica attestante la partecipazione della ragazza alla manifestazione sportiva tenutasi in Francia.

L'istruttoria della Procura acquisiva agli atti anche le dichiarazioni di Remo Cini e Stefano Gialli, rispettivamente dirigente e allenatore della Volley 88, che in occasione di un accesso presso la palestra della Star Volley avevano visto la Mazzoli Bianca giocare nelle fila della Rigutino Volley ivi impegnata in un incontro amichevole.

Dal canto loro gli incolpati facevano pervenire proprie memorie difensive il cui contenuto veniva ribadito nel corso della riunione davanti alla Commissione. In buona sostanza gli odierni deferiti non negavano i fatti loro addebitati, ma evidenziavano il particolare clima conflittuale che si era creato fra la giovane atleta, comunque maggiorenne all'epoca dei fatti, e la società di appartenenza, anche in ragione della pregressa militanza nello stesso sodalizio del di lei padre quale allenatore della squadra giovanile.

Ritiene la Commissione Giudicante che il diniego scritto della società di appartenenza dell'atleta dirima ogni dubbio sull'assenza di qualsivoglia autorizzazione a far giocare la stessa presso la società richiedente. Una tale risultanza documentale è di per sé sufficiente a comprovare senza margine d'incertezza la volontà degli incolpati di violare consapevolmente e deliberatamente il dovere di agire secondo lealtà e probità sportiva. Le motivazioni poste alla base del loro agire non valgono a giustificare



la loro condotta. Tuttavia, l'ammissione del fatto loro ascritto ed il comportamento tenuto nel corso dell' istruttoria, giustificano la comminazione di una sanzione più graduata rispetto a quella richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale ritiene accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati e per l'effetto dispone applicarsi nei confronti di **MAZZOLI Bianca**, la sospensione da ogni attività federale per mesi due; per **BISACCIONI Stefano**, la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro; per la **Rigutino Volley ASD**, la multa di € 400,00.=== (quattrocento/00).

Roma, 8 ottobre 2012

Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Thomas Martone", is positioned below the typed name of the President.